

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 396/AV2 DEL 09/03/2018**

**Oggetto: Convenzione con l'Università degli studi la Sapienza di Roma per le attività formative professionalizzanti nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e Psicologia**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell'Università la Sapienza di Roma Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e Psicologia di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l'Università la Sapienza di Roma per le attività formative professionalizzanti nell'ambito della scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della facoltà di Medicina e Psicologia secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2  
(Ing Maurizio Bevilacqua)

**U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'UO FORMAZIONE attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione  
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria  
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
UO FORMAZIONE**

Normativa di riferimento

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011
- Determina DG ASUR 265 del 5/5/2017 “Assetto organizzativo e funzionale Atl AV2: approvazione.

Motivazione

L'Università degli Studi di Roma “la Sapienza” con ultima nota pervenuta per e-mail in data 26/02/2018, acquisita con prot. AV2 n 33213 del 26/02/2018, chiede di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Le vigenti disposizioni normative in materia di tirocini di formazione e orientamento possono riassumersi:

- Art. 6 della legge 19.11.1990, n. 341, in materia di “formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi”, in particolare in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14.01.1999, n. 4 “Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica”;
- Art. 6 del D.Lgs 30.12.92 n. 502 “rapporti tra SSN e Università”;
- L. 24.06.1997, n. 196, art. 18, rubricato “Tirocini formativi e di orientamento”;
- D.M. 25.03.1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/97”;
- D.M. 3.11.1999 n. 509, ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei” come modificato dal DM 22.10.2004, n. 270;
- Circolare n. 92 del 15.07.1998 del Ministero del Lavoro Direzione Generale Impiego recante “Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25.03.1998”;
- Direttiva n. 2 dell'1.08.2005 del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche – Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, ad oggetto “Tirocini di formazione e orientamento”;
- D.Lgs 9.04.2008, n. 81 ad oggetto “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ai sensi delle disposizioni citate, si riepilogano i principali obblighi in capo alle parti contraenti:

- L'Azienda, in qualità di soggetto ospitante:
  - > Accoglie gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, universitari e di scuole di specializzazione universitaria/master;

- > Individua il numero massimo degli allievi da avviare al tirocinio di formazione e orientamento che non può superare, in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del DM n. 142/98;
- > Individua un Responsabile aziendale per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio.
- L'Università, in qualità di soggetto promotore:
  - > Assicura i tirocinanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 25.03.1998, n. 142, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
  - > Designa un tutore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio.
  - > Trasmette ai soggetti individuati dalla normativa copia della convenzione e del progetto formativo e di orientamento.
  - > Predispone il progetto formativo contenente, tra l'altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

La realizzazione pratica del tirocinio è subordinata, quindi, alla stipula di apposita convenzione tra l'Azienda e l'Università così come previsto nel DM n. 142 del 25.03.1998 (art. 4, comma 2 "Tutorato e modalità esecutive" e allegato "schema di convenzione"), che disciplina dettagliatamente i tirocini definendo gli obblighi dei soggetti (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

L'ASUR – Area Vasta 2, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio, intende accettare la richiesta dell'Università la Sapienza di Roma e approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

Tale convenzione ha la validità di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

La stessa ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 07.08.2009, ha carattere di Convenzione quadro, con valenza aziendale; ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**RICHIAMATO** il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.8.2009, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica” che ha disposto, tra l’altro, l’attribuzione, ove coerente con l’oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: “La presente convenzione, ancorché stipulata dall’ Asur Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17607 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste, eventualmente interessate all’adesione”.

RICHIAMATO, altresì, l’atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009.

### **SI PROPONE**

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell’Università la Sapienza di Roma Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e Psicologia di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l’Università la Sapienza di Roma per le attività formative professionalizzanti nell’ambito della scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della facoltà di Medicina e Psicologia secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d’eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento  
(DOTT.SSA SUSI SBARBATI)

Il Dirigente dell'Unità Operativa FORMAZIONE  
(DOTT.SSA MANUELA SILVESTRINI)

**- ALLEGATI -**

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" E L'ENTE/AZIENDA ASUR MARCHE AREA VASTA 2 PER LE ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA**

L'università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Piazzale Aldo Moro 5 rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Eugenio Gaudio nato a Cosenza il 15.09.1956,

E

l'Ente ASUR Marche Area Vasta 2 con sede legale in via Oberdan, 2 – 60122 Ancona e con sede amministrativa in via Turati n. 51 - 60044 Fabriano C.F. e P.I. 02175860424, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona il 19.08.1959 e domiciliato per la sua carica presso la sede amministrativa, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione della presente convenzione, giusta delega del Direttore Generale ASUR.

**PREMESSO CHE**

Ai sensi dei DDMM 24 luglio 2006 e 10 marzo 2010 relativi al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica, gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in PSICOLOGIA CLINICA hanno l'obbligo di acquisire 180 CFU di attività formative professionalizzanti, nell'arco dei cinque anni di durata del corso, di cui almeno 60 dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1** - Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Medicina e Psicologia e l'Ente ASUR MARCHE AREA VASTA 2 per l'impiego del potenziale didattico scientifico e delle strutture dell'Ente nelle attività formative della Scuola di Specializzazione in PSICOLOGIA CLINICA, l'università si avvale della cooperazione con le strutture e del personale dell'Ente con particolare riferimento agli psicologi e agli psicoterapeuti che operano nella stessa.

**ART. 2** - Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1:

- a) la Facoltà fa svolgere parte delle attività formative professionalizzanti della Scuola di Specializzazione suddetta presso l'Azienda/Ente, le cui strutture, (individuate nell'allegato A facoltativo) vengono ritenute dalle Parti particolarmente idonee a fornire una adeguata preparazione professionale agli specializzandi;
- b) i professionisti, in particolare gli psicologi e gli psicoterapeuti dell'Azienda/Ente, individuati secondo quanto indicato al successivo art. 3, nel quadro del programma delle attività didattiche della Scuola di Specializzazione suddetta, possono espletare, senza oneri per l'Università, a tempo determinato, le funzioni di docente o tutor per lo svolgimento di:
  - 1) supervisione delle attività formative professionalizzanti nell'ambito della Scuola di Specializzazione suddetta;
  - 2) partecipazione alle necessarie riunioni di programmazione e di verifica delle attività di formazione professionalizzante, organizzate dalla Scuola di Specializzazione;

3) forme varie di attività didattica.

L'attribuzione degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica al personale dell'Azienda/Ente avviene con delibera del Consiglio della Scuola e con nulla osta dell'Azienda/Ente.

**ART. 3** - L'attività formativa professionalizzante riguarda precipuamente attività supervisionate di valutazione psicologica, di consulenza psicologica e di psicoterapia relative alle aree di competenza di ciascuna tipologia di Scuola.

L'attività formativa professionalizzante degli specializzandi è supervisionata da psicologi esperti, iscritti all'Albo Professionale da almeno 3 anni, in servizio presso l'Ente e da questo individuati. La supervisione delle attività psicoterapeutiche è affidata a qualificati professionisti iscritti all'elenco degli psicoterapeuti.

L'attività formativa professionalizzante degli specializzandi è seguita e verificata da un tutor designato dalla Scuola di Specializzazione in veste di responsabile didattico e organizzativo.

**ART. 4** - Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione nel definire le suddette modalità assicurerà che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso l'Azienda/Ente, siano coordinate con le attività specifiche di questa e da essa approvate.

**ART. 5** - La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e insegnamenti teorico-pratici nelle discipline previste dal percorso didattico della Scuola di Specializzazione.

Per ciascuno specializzando, inserito nell'Ente in base alla presente convenzione, la Scuola di Specializzazione, d'intesa con l'Ente, predispone un progetto formativo contenente:

- • il nominativo dello specializzando;
- • i nominativi dei supervisori e individuati dall'ente;
- • il nominativo del docente tutor designato dal Consiglio della Scuola;
- • l'elenco delle attività professionalizzanti obbligatorie previste, come disciplinato dall'ordinamento didattico della Scuola;
- • gli obiettivi e modalità di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante svolta presso l'Ente con l'indicazione dei tempi di presenza;
- • le strutture aziendali (servizi, sedi, reparti, etc.) presso cui si svolge la formazione;
- • gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il progetto formativo, firmato dal responsabile dell'Ente che accoglie lo specializzando, viene presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla formazione che lo specializzando presenta, secondo scadenze predeterminate, alla Scuola di Specializzazione.

**ART. 6** - È fatto obbligo allo specializzando di:

- • svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- • rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- • mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati personali e alle informazioni relative ai casi clinici trattati.

**ART. 7** - Il datore di lavoro si impegna ad applicare agli specializzandi la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni

**ART. 8** - Le Parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile, gli infortuni e le malattie riportate in servizio e per causa di servizio, si attengono ciascuna ai propri ordinamenti. L'Università assicura lo specializzando contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento della formazione professionalizzante, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

**ART. 9** - Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

**ART. 10** - Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Università e l'Azienda. Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate da D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

**ART. 11** - Il presente atto entra in vigore a partire dal mese di novembre dell'anno accademico 2017/2018 ed ha durata triennale con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 07.08.2009, ha carattere di Convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Data

IL RETTORE

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 2  
Ing. Maurizio Bevilacqua

## **ALLEGATO A (Facoltativo)**

### **DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE**

*Si ricorda che l'atto convenzionale può essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell'accordo stesso, con la descrizione dettagliata delle strutture, delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) messe a disposizione dall'Azienda per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione. Pertanto si prega di produrre unitamente alle 3 copie originali di convenzione l'Allegato A con la lista di tali strutture.*